

S T A T U T O

Articolo 1 Costituzione -- Denominazione -- Sede

- E' costituita l'associazione denominata: " APS Pro-Loce di Sant'Agata Feltria", con sede in Sant'Agata Feltria Piazza Garibaldi n. 12. Essa è retta dal presente statuto e dalle norme di legge in materia. L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è retta dal principio di democraticità.
- La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
- L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 2 Scopi -- Attività

- L'associazione ha per finalità la promozione delle attività turistiche, culturali, artistiche e di volontariato sociale in favore di tutta la collettività.
- L'attuazione delle finalità potrà essere perseguita attraverso le seguenti iniziative, riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - conoscenza valorizzazione del territorio e delle risorse turistiche locali e conservazione dei beni ambientali, storici e culturali;
 - richiamo turistico e stimolo al miglioramento delle strutture di ricevimento e soggiorno;
 - assistenza ed informazione turistica;
 - sensibilizzazione della popolazione nei confronti del turismo e riunione di tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo culturale, artistico ed economico del territorio;
 - promuovere eventi, fiere, gare, spettacoli pubblici e gite turistiche;
 - organizzazione, anche con altri enti e associazioni pubblici e privati, di manifestazioni a carattere culturale e ricreativo;
 - organizzazione di tavole rotonde, convegni, conferenze, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzioni di biblioteche, proiezioni di film e documentari culturali o comunque di interesse per gli associati, mostre fotografiche, di pittura, scultura e ceramica;
 - studi e iniziative per la tutela dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;
 - teatro e intrattenimenti musicali sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni; intrattenimenti per anziani, per bambini, ricreativi in genere, pranzi sociali
 - incontri, manifestazioni in occasione di festività, ricorrenze e altro;
 - pubblicazioni di riviste, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, nonché realizzazione di premi letterari e archivi.

Articolo 3 Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti dalla realizzazione e dalla gestione di iniziative promozionali quali fiere, mercati, feste, sottoscrizioni a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione.

Articolo 4 Componenti dell'Associazione - - soci

1. Possono aderire all' associazione tutti coloro che condividono ed intendono perseguire gli scopi dell'associazione e di sottostare al suo statuto. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri e si impegnano a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai doveri/diritti che ne derivano. Eventuali preclusioni, limitazioni o esclusioni, devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire gli scopi ed i fini che l'associazione si propone.

2. Possono fare parte dell'associazione, in qualità di soci, le persone fisiche che ne facciano richiesta. Coloro che per la prima volta intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, con la quale si impegnano di attenersi al presente statuto e ad osservare l'eventuale regolamento. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale dei soci.

3. La domanda di ammissione presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4. Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa annuale. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

5. Il numero degli aderenti è illimitato, e l'adesione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto al recesso.

Articolo 5 diritti dei soci

1. Tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale, godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché del diritto dell'elettorato attivo e passivo, potendo accedere alle cariche associative.

2. La qualifica di socio attribuisce il diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo, la sede sociale ed i libri sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

3. Possono essere rimborsate ai soci le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e presentata, nei limiti stabiliti dall'associazione stessa e per perseguire gli scopi sociali.

Articolo 6 Decadenza o esclusione dei soci

- I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
- Per decesso;
- Dimissione volontaria ;
- Mancato pagamento della quota associativa, non avvenuto per l'anno corrente;
- Per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica entro 15 giorni. Sull'esclusione, l'associato può fare ricorso contro il provvedimento, inviando la nota da leggere alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.
- Il provvedimento di radiazione comunque dovrà essere ratificato dall'assemblea ordinaria, dopodiché dovrà essere annotato sul registro degli associati.

Articolo 7 Organi dell'Associazione

- Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il presidente;
- l'organo di controllo.

Articolo 8 Assemblea

- L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte, provvede il Consiglio direttivo.
- Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrano nelle competenze dell'assemblea straordinaria.
- L'Assemblea deve essere convocata dal presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
- La convocazione dell'assemblea ordinaria dovrà avvenire almeno otto giorni prima, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria e/o informatica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'oggetto degli argomenti da trattare.
- La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento della quota sociale all'atto della richiesta, che ne propongono anche l'ordine del giorno. L'assemblea inoltre, deve essere convocata se lo richiede per iscritto l'organo di controllo.
- L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
- In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati e delibera con il voto dei presenti.
- Le assemblee sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
- L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
- Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la necessaria diffusione.

Articolo 9 Assemblea ordinaria

- 1.L'assemblea ordinaria elegge i componenti del Consiglio direttivo;
- 2.Nomina e revoca, quando previsto, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
- 3.Approva il bilancio economico o rendiconto relativo ad ogni esercizio;
- 4.Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5.Stabilisce l'entità della quota sociale;
- 6.Si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione e sulla eventuale reiezione delle domande di ammissione di nuovi soci.

ART 10 Assemblea straordinaria

- 1.L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento anticipato dell'associazione e modalità di liquidazione.
- 2.L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo con lettera spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
- 3.L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 4.Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione, i voti favorevoli di almeno la metà più uno dei presenti. In seconda convocazione la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli associati e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.
- 5.Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre sempre ed in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 11 Consiglio direttivo

- 1.Il consiglio direttivo è composto da un numero di componenti che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di nove, eletti dall'assemblea esclusivamente tra gli associati. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- 2.Il consiglio direttivo nomina nel proprio ambito, il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere, nella prima riunione subito dopo l'elezione.
- 3.E' compito del Consiglio direttivo lo svolgimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre la straordinaria rimane di competenza dell'assemblea dei soci, ed in particolare:
 - a.redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
 - b.attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
 - c.deliberare sulle domande di ammissione soci;
 - d.fissare date delle assemblee ordinarie dei soci e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
 - e.redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - f.adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- 4.Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza alcuna formalità.

5. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario. Lo stesso verbale deve essere conservato agli atti e messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la necessaria diffusione.

7. Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, essi saranno automaticamente sostituiti dai primi dei non eletti. In caso di parità di voti, l'incarico sarà assunto dal più anziano. L'incarico verrà poi ratificato nell'assemblea dei soci immediatamente successiva. Essi resteranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Per ogni mandato (quattro anni), sarà possibile la sostituzione di massimo due consiglieri. Successivamente, in caso di ulteriori recessi, per qualsiasi ragione scaturiti, occorre convocare l'assemblea generale per surrogare i consiglieri mancanti che anch'essi resteranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

8. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi ragione venga a perdere la maggioranza dei suoi consiglieri.

In tale caso l'assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.

Articolo 12 Il presidente

- Il presidente eletto nel Consiglio direttivo, rimane in carica quattro anni e può essere rieletto.
- Il presidente ha il compito di presiedere lo stesso consiglio direttivo, nonché l'assemblea dei soci, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio medesimo e coordina l'attività dell'associazione.
- Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta in ogni evenienza, di fronte a terzi ed in giudizio.
- In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente, anch'esso nominato nel consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al vicepresidente convocare entro 30 giorni il consiglio direttivo per l'elezione di un nuovo presidente.

Articolo 13 Organo di controllo

- La costituzione dell'organo di controllo all'interno della pro loco è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad euro 110.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad euro 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiori a 5 unità.

- L'organo di controllo è eletto dall'assemblea, sia tra i soci che tra i non soci nel numero di 5 membri; i primi tre sono membri effettivi, gli altri 2 sono membri supplenti.
- L'organo di controllo eletto dall'assemblea, provvede nel suo interno alla nomina del presidente che, come gli altri suoi componenti è rieleggibile.
- Almeno uno dei componenti effettivi dell'organo di controllo, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, iscritte nell'apposito registro.
- L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- I componenti dell'organo di controllo possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo ed alle assemblee ma senza diritto di voto. Predispongono inoltre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
- L'organo di controllo resta in carica quattro anni, salvo dimissioni. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo vi subentra il supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero quello in possesso dei requisiti di Legge.

Articolo 14 Incompatibilità negli incarichi

- L'incarico di presidente è incompatibile quando un congiunto (fratello, sorella, marito o moglie,figlio o figlia) assume l'incarico di vicepresidente del consiglio direttivo o presidente dell'organo di controllo, così come nessun socio può assumere l'incarico di presidente dell'organo di controllo o quello di vicepresidente del consiglio direttivo, quando un congiunto (fratello, sorella,marito o moglie,figlio o figlia) assume quello di presidente.

Articolo 15 Il bilancio

- L'anno sociale e l'esercizio finanziario dell'associazione hanno inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
- Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile di ogni anno.

- Copia del bilancio consuntivo dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima, insieme alla data di convocazione dell'assemblea relativa.
- Il bilancio dovrà essere redatto con chiarezza e dovrà rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della massima trasparenza.
- E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16 Scioglimento della associazione

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci convocati in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento inoltre, dovrà nominare un liquidatore anche tra i non associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 17 Clausola compromissoria

- Tutte le controversie insorgenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci e l'associazione e tra i soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza di un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.
- Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo, entro 30 giorni, si procederà con la nomina di un collegio arbitrale.
- Il collegio arbitrale sarà composto da n. tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzione di presidente, sarà nominato dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente del tribunale di Rimini.
- La parte che vorrà sottoporre la questione all'amichevole conciliatore o, al collegio arbitrale, dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza.

Articolo 18 Norma di rinvio

- Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si da riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.